



Politecnico  
di Bari

# Nucleo di Valutazione di Ateneo

**Linee guida per la verifica della congruità del curriculum scientifico o professionale per l'attribuzione di incarichi di insegnamento ai sensi degli artt. 2, C. 1 LETT. r) E 23, C.1 della L. 240/2010**

*(Adottate dal Nucleo di Valutazione nella seduta del 19/01/2026)*

*Aggiornamento criteri guida adottati dal NdV nella seduta del 22 marzo 2021*

# 1. Scopi del documento

Il presente documento illustra le Linee Guida che il Nucleo di Valutazione dell'Ateneo ha elaborato al fine di formulare il parere prescritto dalla normativa vigente in merito alla verifica di congruità del curriculum per l'attribuzione diretta di incarichi di insegnamento. Lo scopo è di assicurare efficienza, efficacia e trasparenza al suddetto processo, ai sensi dell'art. 23, comma 1 della Legge n. 240/2010, di incarichi per attività di insegnamento a esperti di alta qualificazione.

## 2. Normativa di riferimento

Legge 30 dicembre 2010, n. 240

### **Art. 23.**

**(modificato dal D.L. 9 febbraio 2012, n. 5 convertito con modificazioni dalla L. 4 aprile 2012, n. 35)**

#### **(Contratti per attività di insegnamento)**

1. Le università, anche sulla base di specifiche convenzioni con gli enti pubblici e le istituzioni di ricerca di cui all'articolo 8 del regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 dicembre 1993, n. 593, possono stipulare contratti della durata di un anno accademico e rinnovabili annualmente per un periodo massimo di cinque anni, a titolo gratuito o oneroso di importo non inferiore a quello fissato con il decreto di cui al comma 2, per attività di insegnamento di alta qualificazione al fine di avvalersi della collaborazione di esperti di alta qualificazione in possesso di un significativo curriculum scientifico o professionale. I predetti contratti sono stipulati dal Rettore, su proposta dei competenti organi accademici. I contratti a titolo gratuito, ad eccezione di quelli stipulati nell'ambito di convenzioni con enti pubblici, non possono superare, nell'anno accademico, il 5 per cento dell'organico dei professori e ricercatori di ruolo in servizio presso l'ateneo. [omissis]

### **Art. 2.**

#### **(Organi e articolazione interna delle università)**

c.1 – [omissis]

r) attribuzione al nucleo di valutazione della funzione di verifica [omissis] della congruità del curriculum scientifico o professionale dei titolari dei contratti di insegnamento di cui all'articolo 23, comma 1, [omissis]

## **Statuto del Politecnico di Bari (emanato con D.R. n. 455 del 12 aprile 2024)**

### **Art. 15 (Nucleo di valutazione)**

[omissis]

c.3 Il Nucleo assolve ai compiti ai compiti a esso attribuiti dalle leggi e dai regolamenti, e, in particolare:

[omissis]

- a. verifica la congruità del curriculum scientifico o professionale dei titolari dei contratti di insegnamento di cui all'art. 23, comma 1, della Legge 30 dicembre 2010, n. 240;

### **Regolamento per la disciplina dei contratti di insegnamento**

(Emanato con Decreto Rettorale n. 383 del 29 luglio 2014)

#### **Art. 4 - Incarichi a titolo gratuito**

c.1. Gli incarichi a titolo gratuito ai soggetti di cui all'art. 3, comma 1, lett. b), c) e d) del presente Regolamento, possono essere conferiti esclusivamente per attività di insegnamento di alta qualificazione, ai sensi dell'art. 23, comma 1, L. n. 240/2010, al fine di avvalersi della collaborazione di esperti di alta qualificazione in possesso di un significativo curriculum scientifico o professionale.

c.2. Gli incarichi possono essere conferiti in base a delibera motivata del Consiglio del Dipartimento richiedente.

[omissis]

#### **Art. 5 - Incarichi a titolo oneroso**

c.1. Gli incarichi a titolo oneroso per attività di insegnamento di alta qualificazione – ai sensi dell'art. 23, comma 1, L. n. 240/2010 – possono essere attribuiti ai soggetti di cui all'art. 3 comma 1, lett. b), c) e d) del presente Regolamento, su proposta delle Strutture didattiche e previa valutazione del curriculum da parte delle stesse Strutture.

c.2. Il conferimento avviene mediante contratto stipulato dal Rettore e ha la durata di un anno accademico, rinnovabile annualmente per un periodo massimo di cinque anni.

[omissis]

### 3. Procedura

Al fine di adempiere alla funzione di verifica prevista dalla normativa vigente, le proposte di conferimento degli incarichi sono adottate dai Consigli di Dipartimento con delibera motivata e, prima del loro invio al competente ufficio dell'Amministrazione, sono trasmesse al Nucleo di Valutazione unitamente al curriculum e alla Scheda di sintesi allegata, nella quale sono riassunte le principali informazioni relative a ciascuno dei soggetti individuati.

La delibera dovrà illustrare, in maniera dettagliata ed esaustiva, le motivazioni per le quali è proposto il conferimento dell'incarico di alta qualificazione; dovrà essere precisata a quale categoria, tra quelle definite in queste linee guida, rientri il curriculum e in particolare dovrà essere precisato se si tratta di curriculum scientifico o professionale ed evidenziata con chiarezza la coerenza tra l'esperienza e/o le competenze, anche disciplinari, del soggetto proposto rispetto all'incarico didattico che dovrà essere ricoperto.

Il curriculum del docente proposto, redatto nel formato europeo, deve contenere tutte le informazioni utili a valutarne il profilo scientifico e/o professionale.

### 4. Criteri di verifica

Per il conferimento diretto degli incarichi di insegnamento di elevata qualificazione, ai sensi dell'art. 23, comma 1 della Legge n. 240/2020 e, come previsto dal comma 1, lettera r) dell'art. 2 della stessa Legge, al fine della verifica della congruità del curriculum scientifico o professionale degli esperti di alta qualificazione, il Nucleo di Valutazione definisce i criteri in base ai quali sarà considerato congruo con l'incarico da affidare il curriculum dei soggetti che rientri in una delle seguenti categorie scientifico e professionali:

Per il conferimento diretto degli incarichi di insegnamento di elevata qualificazione, ai sensi dell'art. 23, comma 1 della Legge n. 240/2020 e, come previsto dal comma 1, lettera r) dell'art. 2 della stessa Legge, al fine della verifica della congruità del curriculum scientifico o professionale degli esperti di alta qualificazione, il Nucleo di Valutazione definisce i criteri in base ai quali sarà considerato congruo con l'incarico da affidare il curriculum dei soggetti che rientri in una delle seguenti categorie scientifico e professionali:

|                            |   |
|----------------------------|---|
| <p><b>Categoria 1.</b></p> | <p><b>Curriculum professionale:</b> pluriennale esperienza, di almeno cinque anni in ruolo professionale di elevato profilo in settori di specifico interesse ai fini dell'attività didattica oggetto dell'incarico, coerenti con i contenuti tematici dell'insegnamento o che rientrino nel gruppo scientifico disciplinare oggetto del contratto.</p> <p>L'esperienza professionale deve essere attestata dal curriculum, nel quale devono essere evidenziati gli incarichi ricoperti, precisando per ciascuno la rispettiva durata con le date di inizio e fine, le funzioni svolte ed eventuali esperienze d'insegnamento a livello universitario o comunque di alto livello professionale.</p> |
| <p><b>Categoria 2.</b></p> | <p><b>Curriculum scientifico:</b> pluriennale esperienza scientifica o di ricerca, maturata per almeno cinque anni, come professore o ricercatore di ruolo presso università, ricercatore presso enti di ricerca, organizzazioni o imprese pubbliche o private, istituzioni culturali, scientifiche, sanitarie, artistiche, umanitarie, di rilevanza nazionale o internazionale, in ambiti d'interesse coerenti con l'insegnamento da affidare, o che rientrino nel gruppo scientifico disciplinare oggetto del contratto, documentata da pubblicazioni (monografie o articoli, anche come co-autore, su riviste classificate dall'ANVUR).</p>  |

La congruità del curriculum scientifico è automaticamente riconosciuta nei seguenti casi:

1. Titolari di ASN non scaduta di I e II Fascia conseguita nel gruppo scientifico disciplinare al quale il SSD dell'insegnamento appartiene;
2. Ai professori e ai ricercatori universitari di ruolo in servizio presso altri Atenei nazionali e internazionali con i quali il corso di studio è erogato congiuntamente o in accordo di double degree, afferenti allo stesso SSD o settore affine a quello dell'insegnamento proposto, ovvero che ricoprano presso qualificate università straniere una qualifica equivalente a quella di professore o ricercatore universitario e incarichi di insegnamento in settori riconducibili a quello dell'insegnamento proposto;
3. Ai professori e ai ricercatori universitari di ruolo, collocati a riposo entro al più cinque anni, in virtù della carriera scientifica e didattica svolta, a condizione che:
  - a. abbiano ricoperto la qualifica di professore o ricercatore universitario nello stesso SSD o in settore affine a quello dell'insegnamento proposto;
  - b. ovvero abbiano ricoperto presso qualificate università straniere una qualifica equivalente a quella di professore o ricercatore universitario e incarichi di insegnamento in settori riconducibili a quello dell'insegnamento proposto.
4. Relativamente ai corsi professionalizzanti, ai fini dell'individuazione delle figure specialistiche, quadri e dirigenti di istituzioni pubbliche e aziende private e professionisti iscritti all'albo degli ordini professionali di riferimento del corso. Ai fini della verifica della congruità del curriculum, per tali corsi sono considerate congrue le candidature di soggetti che:

- a. abbiano maturato almeno cinque anni di esperienza documentata in ambiti strettamente coerenti con il profilo professionale in uscita del corso e con i contenuti dell'insegnamento;
- b. ricoprano o abbiano ricoperto ruoli di responsabilità gestionale, tecnica o progettuale nel settore di riferimento;
- c. possano documentare attività di formazione o docenza, anche non universitaria, di livello avanzato e coerente con l'insegnamento proposto. Tali elementi devono emergere in modo chiaro dal curriculum e dalle motivazioni della delibera dipartimentale.

Nel caso in cui l'esperto proposto non rientri in nessuno dei requisiti di cui sopra, e in particolare sia un professore di Università straniera, la delibera della struttura deve allegare una relazione che illustri quali sono le caratteristiche di alta qualificazione del docente proposto che ne giustificano l'incarico.

## 5. Rinnovi

I contratti di insegnamento e i relativi incarichi hanno di norma la durata di un anno accademico e sono rinnovabili annualmente per un periodo massimo di cinque anni. In caso di rinnovo dell'incarico non sarà necessaria, per nessuna delle tipologie previste dalla Legge n. 240/2010, art. 23, comma 1, una nuova presentazione del curriculum, né è prevista, per le categorie 1 e 2 definite in questa Linee Guida, una nuova verifica di congruità da parte del Nucleo di Valutazione.

Il parere favorevole del Nucleo di Valutazione sulla congruità del curriculum mantiene validità per l'intera durata del rapporto contrattuale di cui all'art. 23, comma 1, della L. 240/2010, e comunque per un periodo massimo di cinque anni accademici consecutivi. Decorso tale periodo, ovvero in caso di nuova proposta di incarico dopo un'interruzione superiore a un anno accademico o di mutamento significativo del profilo del docente proposto, l'incarico è sottoposto a nuova verifica di congruità da parte del Nucleo, sulla base di curriculum aggiornato e nuova delibera motivata.

Ai fini dei rinnovi e per ciascun incarico di insegnamento, il Dipartimento proponente verifica, rendendone noti i criteri e gli esiti al Nucleo di Valutazione, se gli obiettivi previsti, così come descritti in modo dettagliato nelle motivazioni che sono richieste nelle delibere per il conferimento degli incarichi stessi, siano stati raggiunti. Inoltre, ai fini della valutazione complessiva, si invitano i Coordinatori dei corsi di studio interessati e gli uffici amministrativi a supporto delle loro attività, a monitorare questi insegnamenti con attenzione anche agli esiti emergenti dalla rilevazione delle opinioni degli studenti.

## 6. Tempistiche e modalità operative

Per razionalizzare il processo in una prospettiva di programmazione della didattica, per disporre di un quadro d'insieme delle proposte presentate e consentire una verifica efficace anche in relazione ai vincoli normativi sul numero massimo di proposte da accogliere, si identificano due diverse finestre temporali, entro le quali i Dipartimenti devono sottoporre al Nucleo di

Valutazione le proprie deliberazioni, le schede di sintesi e i curricula dei soggetti individuati per l'affidamento degli incarichi.

Le proposte di cui all'art. 23, comma 1 della Legge n. 240/2010, ricomprese nelle categorie 1 e 2 definite in queste Linee Guida, coerentemente con i periodi di definizione dei carichi didattici, dovranno di norma essere deliberate e pervenire al Nucleo di Valutazione in tempo utile affinché lo stesso possa esprimere il parere entro il mese di Luglio, per gli insegnamenti del 1° semestre, ed entro il mese di Dicembre/Gennaio per gli insegnamenti del 2° semestre.

### ***Allegati***

#### **Allegato 1**

Scheda di sintesi contenente le principali informazioni per la proposta di contratto di alta qualificazione ai sensi dell'art. 23, c. 1 della l. 240/2010.

#### **Allegato 2**

Modello per la verifica della congruità del curriculum scientifico o professionale per l'attribuzione di incarichi di insegnamento, ai sensi degli artt. 2, c. 1 lett. r) e 23, c. 1 della l. 240/2010.